



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 12 OTT. 2009

Protocollo N°

558770

50.00.15.00.04/E.900.02.15

Allegati N°

Oggetto Iscrizione al SSN per cittadini extracomunitari. Art. 1-ter, legge 3 agosto 2009, n. 102 – Disposizioni in materia di legalizzazione del lavoro irregolare per attività di assistenza e sostegno alle famiglie (badanti e colf).

**FAX**

Ai Direttori Generali  
delle Aziende ULSS del Veneto  
LORO SEDI

L'entrata in vigore della legge 3 agosto 2009, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 1° luglio 2009, n. 78 prevede per i datori di lavoro che alla data del 30 giugno 2009, hanno occupato alle proprie dipendenze da almeno tre mesi lavoratori, cittadini italiani o appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea e i cittadini extracomunitari, comunque presenti nel territorio italiano (irregolari o in possesso di permesso di soggiorno che non consente lo svolgimento di un'attività lavorativa), la possibilità di legalizzare le medesime posizioni.

Le situazioni lavorative contemplate dalle norme in oggetto riguardano esclusivamente personale che risulta essere occupato in attività di assistenza a persone affette da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza (badanti) e in attività di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf).

Da informazioni assunte presso la Prefettura, si può affermare che la conclusione del procedimento, verosimilmente avrà tempi molto lunghi e pertanto, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria, in attesa di specifici indirizzi da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in materia, si ritiene, dal quadro normativo vigente, che si possa procedere all'iscrizione obbligatoria al SSN del cittadino extracomunitario, con scelta del medico e con le modalità già note, all'atto dell'avvenuta effettiva presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, su presentazione della seguente documentazione:

- Documento d'identità personale;
- Codice fiscale;
- Ricevuta dell'assicurata postale;
- Copia del nulla osta rilasciato dal SUI (mod. 209);
- Copia del mod. LD-EM2009 (dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro all'INPS).

Prima del completamento della procedura per l'ottenimento del permesso di soggiorno, l'assistenza sanitaria, in caso di necessità, potrà essere erogata a carico del cittadino straniero nei limiti e con le modalità previste per gli Stranieri irregolari ovvero mediante il rilascio di una tessera STP, qualora indigente.

Si prega di diffondere la presente nota a tutti gli operatori del settore.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE VICARIO  
- Dr. Renato Rubin -

PG/ig

Ufficio Assistenza Italiani all'Estero e Stranieri in Italia  
Tel. 041 - 2793502 - Fax 041 - 2793430  
e-mail: [paola.cancellier@regione.veneto.it](mailto:paola.cancellier@regione.veneto.it)

Direzione Regionale Piani e Programmi Socio-Sanitari  
P.zzo Molin - S. Polo, 2514 - 30125 Venezia  
tel. 041/2793500-3441 fax 041/2793599